



COMUNE DI VELLETRI

C.A.P. 00049

PROVINCIA DI ROMA

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 - Centralino : tel. 06/961581 - Fax 06/96158490 - P.I. 01001051000

Prot. n. 23088

del 14/05/2010

Ord. n. 195

del 14/05/2010

OGGETTO: DISINFESTAZIONE DALLA *Aedes albopictus* "ZANZARA TIGRE" NEL TERRITORIO DI VELLETRI.

IL SINDACO

Viste le numerose segnalazioni dei cittadini residenti, che lamentano la presenza di insetti vari nell'ambito del centro storico, in special modo di zanzare;

Considerato:

che i suddetti insetti, in particolare la zanzara *Aedes Albopictus* ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma ma esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorirne la mobilità e l'insediamento;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, annaffiatoi, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;

Ravvisata la necessità di dover tutelare l'ambiente, l'igiene e la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione, previa attuazione di urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale, esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara comprese le aree private;

Visto l'art. 50, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

RAMMENTA

Alla cittadinanza, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 1° novembre 2010:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., giornalmente o di lavarli o capovolgerli;
- di coprire eventuali contenitori di acque inamovibili, quali, ad esempio, vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
- di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che, per essere efficace, va utilizzato in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua;
- di introdurre nelle fontane ornamentali pesci larvatori (come ad esempio pesci rossi, ecc.);
- di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;

ORDINA

- alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;
- ai Consorzi, agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali ammessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).

Coloro che, ai fini commerciali o ad altri titoli, possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati, dovranno a propria cura e spese,:

- disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni, dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.

Inoltre, coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai, dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

Qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes Albopictus* (15 luglio – 1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte autorizzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura da € 51,65 a € 516,50, come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2001, verranno fatte ricadere su coloro che risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto disposto con la presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari, avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà posta a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

La Polizia Municipale e il Dipartimento di prevenzione della Azienda ASL sono incaricati della attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento

Per l'istruttoria
Il Dirigente Settore Ambiente
(Dott. Massimo De Gregori)

Il Sindaco
(Sig. Fausto Servadio)